

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Prima Civile**

composta da:

dott.ssa Caterina Passarelli - Presidente
dott. Alberto Valle - Consigliere
dott. Alessandro Rizzieri - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello promossa con atto di citazione da

L. s.r.l. con sede in M. (V.) (c.f. e p.i. n. (...)), in persona del legale rappresentante M.P., difeso dall'avv. **OMISSIS** e domiciliata in **OMISSIS** presso lo studio del difensore

(appellante)

nei confronti di

B.M.C.C. soc. coop. con sede in O. (T.) (c.f. (...)), in persona del presidente del consiglio di amministrazione dott. L.S., difesa dall'avv. **OMISSIS** e dall'avv. **OMISSIS**, domiciliata in **OMISSIS** presso lo studio dei difensori

(appellata)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 19 aprile 2017, L. s.r.l. conveniva, davanti al Tribunale di Venezia, B.C.C. di M. (ora B.M.C.C.), allegando di avere intrattenuto con la banca rapporti di conto corrente (c/c n. (...) aperto nel novembre 2000 ed estinto il 7 gennaio 2016, cui era collegato c/c con garanzia ipotecaria n. (...), aperto nel dicembre 2003 ed estinto il 29 settembre 2015; c/c n. (...) in essere dal marzo 2006 al novembre 2007), sui quali erano stati compiuti addebiti illegittimi per spese, commissioni e interessi anatocistici e usurari.

L'attrice deduceva altresì la nullità dei contratti in quanto non sottoscritti dal rappresentante della banca e chiedeva che la convenuta fosse condannata alla restituzione degli indebiti.

B.D.M. negava l'illegittimità degli addebiti e l'usurarietà dei rapporti, ed eccepiva la prescrizione della pretesa restitutoria dei pagamenti avvenuti prima del 12 ottobre 2005.

Disposta ed espletata c.t.u., il Tribunale di Venezia, con sentenza n. xxxx/2020 del 23 ottobre 2020 (depositata il 26 ottobre 2020), accoglieva parzialmente la domanda di L. s.r.l., condannando la convenuta a restituire all'attrice la somma di Euro 18.713,84, oltre interessi al tasso legale, compensando parzialmente le spese processuali.

Il Tribunale riteneva che: - il requisito formale di validità dei contratti fosse soddisfatto dalla sottoscrizione della correntista; - l'anatocismo fosse stato validamente pattuito a condizione di reciprocità, conformemente alle disposizioni della delibera Cicr del 9 febbraio 2000, non rendendosi necessaria una specifica sottoscrizione della clausola; - sul c/c n. (...) fossero state addebitate commissioni di massimo scoperto per Euro 2.569,77: indebite in quanto la clausola che le prevedeva era

nulla per indeterminatezza dell'oggetto; - non vi fosse stata usura; - con riferimento al c/c n. (...), sul quale erano girocontati i saldi degli altri due conti, l'esercizio dello ius variandi da parte della banca fosse stato illegittimo, poiché non previsto in contratto; - fossero altresì indebite le commissioni per Euro 9.807,88, addebitate in relazione ad aperture di credito del febbraio e giugno 2012, non sottoscritte dalla correntista; - l'eccezione di prescrizione fosse fondata esclusivamente per le rimesse solutorie del c/c n. (...), compiute anteriormente al 12 ottobre 2005, come individuate dal consulente tecnico.

L. s.r.l. si doleva della decisione, formulando i seguenti motivi di impugnazione: 1) il giudice aveva errato nel ritenere valida la clausola sulla capitalizzazione degli interessi del contratto del 2 novembre 2000 relativo al c/c n. (...), in quanto non era stata specificatamente approvata per iscritto; 2) il giudice aveva errato nell'accogliere l'eccezione di prescrizione, poiché le rimesse non erano solutorie; 3) con riferimento al c/c n. (...) erano altresì illegittime le commissioni e spese diverse dalle c.m.s., in quanto non pattuite; 4) l'attrice aveva diritto, sul credito restitutorio, agli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 2002, in forza della previsione dell'art. 1284, 4 co., c.c.: interessi che non erano stati riconosciuti dal Tribunale.

L'appellante chiedeva che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, fosse accertato quanto sopra detto e condannata la banca al pagamento di Euro 120.987,54, oltre interessi di mora ex art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2002. Si costituiva in giudizio B.M.C., chiedendo il rigetto dell'appello.

Affermava l'appellata che, anche con riferimento al contratto di c/c n. (...), l'anatocismo era stato validamente pattuito per iscritto e comunque l'eccezione della correntista era stata rinunciata con la prima memoria ex art. 183, 6 co., n. 1, c.p.c.

Aggiungeva la banca che la prescrizione era stata correttamente valutata dal giudice sulla scorta delle risultanze della c.t.u. e che la doglianza circa le spese non pattuite e le ulteriori commissioni era inammissibile ex art. 342 c.p.c. e comunque infondata, così come la pretesa di applicare il 4 co. dell'art. 1284 c.c. a un credito che non sorgeva dal contratto, ma dall'art. 2033 c.c.

Le parti precisavano le conclusioni, sopra riportate, per l'udienza del 27 ottobre 2022, sostituita dal deposito di note scritte come disposto con decreto 22-23 settembre 2022, e la Corte tratteneva la causa in decisione alla scadenza dei termini concessi per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

0. Si rileva preliminarmente che la sentenza n. xxxx/2020 del Tribunale di Venezia è divenuta definitiva su tutte le statuizioni non oggetto di impugnazione, e in particolare sull'accertamento della validità dei contratti privi di sottoscrizione della banca e sull'esclusione dell'usurarietà dei rapporti, nonché sull'illegittimità dell'addebito di commissioni di massimo scoperto (relativamente al c/c n. (...)) e sull'illegittimità dell'esercizio dello ius variandi (relativamente al c/c n. (...)).

1. Con il **PRIMO MOTIVO** di impugnazione L. s.r.l. sostiene che la capitalizzazione degli interessi passivi del conto corrente n. (...) è avvenuta illegittimamente, poiché la relativa clausola non fu specificatamente approvata per iscritto dalla correntista.

Si rileva che, come evidenziato dall'appellata, l'attrice, con la prima memoria ex art. 183, 6 co., c.p.c., deputata alla precisazione o modificazione delle domande, ha limitato la doglianza relativa all'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi al solo c/c n. (...) garantito da ipoteca (v. le conclusioni rassegnate a pag. 8 della memoria 23 febbraio 2018, nonché la parte motiva della stessa memoria e in particolare il paragrafo II).

Se è vero che la nullità è comunque rilevabile d'ufficio dal giudice, non altrettanto può dirsi con riferimento alla pretesa restitutoria, che nella specie doveva giudicarsi rinunciata a seguito del deposito della memoria suddetta.

In ogni caso e per mera completezza espositiva è opportuno chiarire che la clausola sulla capitalizzazione periodica degli interessi attivi e passivi non necessita di una doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341, 2 co., c.c., non essendo qualificabile come clausola vessatoria (la reciprocità e l'eguale periodicità, condizioni di validità della clausola, escludono per definizione uno squilibrio del regolamento negoziale a favore della banca).

L'art. 6 della Del.CICR 9 febbraio 2000, nel prevedere la specifica approvazione per iscritto, richiede un'espressa pattuizione scritta, ossia che il contratto contenga l'esplicitazione del funzionamento dell'anatocismo alle condizioni di validità suddette, ma non anche una doppia sottoscrizione.

2. Neppure è condivisibile il **SECONDO MOTIVO** di impugnazione, con cui L. s.r.l. lamenta l'erroneità della decisione di accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca (accoglimento che riguarda il solo c/c n. (...)).

Si rileva, innanzitutto, che il suddetto conto non era affidato, in quanto la prima comunicazione di apertura di credito - peraltro giudicata invalida dal Tribunale di Venezia, poiché mancante della sottoscrizione della correntista - risale al 20 febbraio 2012.

Pertanto, a rigore, non solo quelle individuate dal c.t.u., ma tutte le rimesse anteriori al 12 ottobre 2005 dovevano giudicarsi solutorie.

Si rileva ancora che il giudice, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non si è discostato dalle risultanze della c.t.u., ma ne ha recepito interamente le conclusioni indicate alle pagg. 27 e 33 della relazione peritale (detraendo dal credito restitutorio, saldo finale rettificato del conto, l'importo prescritto di Euro 2.862,53, come per l'appunto indicato dal c.t.u., dott.ssa **OMISSIS**).

A parte quanto sopra rilevato circa la mancanza di un affidamento, i criteri impiegati dal c.t.u. sono corretti.

Gli addebiti compiuti dalla banca su un conto con saldo attivo vengono direttamente pagati dall'attivo stesso, sicché non è possibile discorrere di rimesse ripristinatorie.

Nell'individuazione della natura della rimesse deve considerarsi il c.d. "saldo banca" e non il saldo depurato dagli addebiti illegittimi, poiché diversamente l'estinzione del diritto restitutorio, per l'appunto conseguenza dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, verrebbe parzialmente negata.

In altre parole, la prescrizione, mentre non incide su una domanda di mero accertamento, impedisce, ai fini restitutori, di alterare la contabilizzazione del conto, che dunque deve rimanere ferma per il periodo coperto dalla prescrizione.

L'opposta soluzione poggia sull'affermazione secondo cui l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione e, da qui, la necessità di effettuare tali operazioni dopo aver depurato il conto degli addebiti illegittimi. Tuttavia, la rideterminazione del saldo del conto corrente costituisce l'operazione che consente di dare risposta alla domanda di ripetizione del correntista e opera su un piano diverso e contrapposto rispetto all'operazione di individuazione delle rimesse solutorie finalizzata alla verifica dell'incidenza della prescrizione eccepita dalla banca sul credito restitutorio. In altre parole, la rideterminazione del saldo è l'esito dell'operazione di accertamento dell'eventuale sussistenza di un credito restitutorio del correntista, e non l'antecedente che condiziona il risultato finale.

Del resto, assumere quale saldo iniziale un importo già depurato dagli addebiti illegittimi comporta una riscrittura a posteriori dell'andamento del conto corrente, attraverso la modifica di un dato fattuale

rappresentato dalle annotazioni effettuate dalla banca nel tempo, le quali avevano generato l'indebitto (sostituendo ad esse altre annotazioni inesistenti al momento dei versamenti).

Infine, come già si è osservato, si finirebbe per eludere la funzione dell'istituto della prescrizione, che comporta l'intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in quel determinato periodo di tempo, da chi si trovava nella convinzione di provvedere ad un pagamento e non alla ricostituzione di una provvista.

3. Con il **TERZO MOTIVO** di impugnazione, L. s.r.l., sempre con riferimento al c/c n. (...), sostiene che il giudice avrebbe dovuto condannare la banca alla restituzione non solo delle commissioni di massimo scoperto, ma anche delle commissioni diverse dalle c.m.s. e delle spese non pattuite per iscritto. Aggiunge l'appellante che "risulta viziata la sentenza laddove il Tribunale non ha provveduto a disporre la restituzione delle somme alla correntista in forza del fatto che la Banca ha calcolato gli interessi attivi a tassi inferiori rispetto a quelli indicati nel contratto del 2.11.2000, pari allo 0,40%, e ciò in assenza di alcuna comunicazione scritta e di alcun giustificato motivo e quindi in violazione dell'art. 118 Tub" (pag. 24 dell'atto di citazione in appello). L'appellante precisa che gli indebiti suddetti ammontano "ad oltre Euro 6.600,00, come evidenziato dal CTP attoreo nella propria perizia" (pag. 23 dell'atto di citazione in appello).

3.1. Precisato che la richiesta di maggiori interessi attivi, che la banca avrebbe applicato in misura inferiore a quanto originariamente pattuito, non è una domanda restitutoria ex art. 2033 c.c., bensì una domanda di adempimento contrattuale, si rileva che tale pretesa non è stata formulata né in atto di citazione né nella prima memoria ex art. 183, 6 co., c.p.c.

Di essa, infatti, non si faceva cenno negli atti introduttivi del processo, ed invero neppure è menzionata nelle conclusioni rassegnate per l'udienza del 17 giugno 2020.

La richiesta dell'appellante, in quanto domanda nuova, è perciò inammissibile.

3.2. Non altrettanto può dirsi con riferimento alle spese e alle commissioni diverse dalle c.m.s., poiché la loro restituzione era stata richiesta con la prima memoria ex art. 183, 6 co., c.p.c. del 23 febbraio 2018 (e se ne discorreva, seppure in termini generici, anche in atto di citazione 13 aprile 2017).

Dunque, la domanda era stata tempestivamente formulata e doveva essere presa in considerazione (come si legge a pag. 30 della relazione peritale, il c.t.u. non ha preso in considerazione le spese e le commissioni, ritenendo che non fossero contemplate nel quesito formulato dal giudice).

Ciò premesso, si osserva che il contratto di apertura del conto corrente n. (...) prevedeva le spese addebitabili dalla banca. A fronte di ciò, l'allegazione dell'appellante, secondo cui vi sono negli estratti di conto voci per spese non pattuite, rimane generica. La genericità non è superata neppure dalla relazione del c.t.p., dott. **OMISSIS**, il quale fornisce un risultato complessivo di competenze a suo giudizio illegittime, senza indicare quali sarebbero le spese che la banca non poteva addebitare.

E' invece ammissibile, poiché sufficientemente determinata, la pretesa restitutoria relativa alle commissioni. In questo caso, la genericità dell'atto di citazione può giudicarsi superata dal rinvio alla relazione del dott. C., il quale ha precisato che la banca applicò le seguenti commissioni non pattuite per iscritto: "commissioni di accordato" dal 1 trimestre 2010 al 4 trimestre 2011, "commissione onnicomprensiva" dal 1 trimestre 2012 al 2 trimestre 2014 e "commissione di istruttoria veloce" dal 2 trimestre 2012 al 3 trimestre 2015.

Esaminando gli estratti conto sulla base della suddetta allegazione, si rinvengono effettivamente i seguenti addebiti per commissioni: (dal primo trimestre 2010 al quarto trimestre 2010) Euro 246,57, Euro 249,31, Euro 252,05, Euro 252,05; (dal primo trimestre 2011 al quarto trimestre 2011) Euro 246,57, Euro 249,31, Euro 252,05, Euro 252,05; (dal primo trimestre 2012 al quarto trimestre 2012)

Euro 249,31, Euro 45,59, Euro 882,19, Euro 918,19; (dal primo trimestre 2013 al quarto trimestre 2013) Euro 848,77, Euro 692,88, Euro 680,55, Euro 509,59; (primo trimestre e secondo trimestre 2014) Euro 73,97, Euro 1,64; (primo e quarto trimestre 2015) Euro 55,00 ed Euro 38,00.

Complessivamente gli addebiti per dette commissioni ammontano ad Euro 6.995,54 (sì che è corretta l'affermazione dell'appellante per cui, gli indebiti che il giudice veneziano aveva ommesso di accertare, ammontano "ad oltre Euro 6.600,00" (pag. 23 dell'atto di citazione in appello).

Si tratta di addebiti illegittimi poiché le commissioni non furono pattuite per iscritto.

Sostiene l'appellata che tali commissioni sarebbero state previste nei "documenti di sintesi" e nelle "proposte di modifica unilaterale, la cui ricezione non è stata contestata" (pag. 20 della comparsa di costituzione).

La difesa non è accoglibile, poiché - come ha già evidenziato il Tribunale di Venezia, senza che la banca abbia inteso impugnare la relativa decisione - lo ius variandi non era stato previsto in contratto, sì che la banca non disponeva della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche del rapporto.

Il credito restitutorio di L. s.r.l. dev'essere perciò accresciuto, rispetto a quanto accertato dal Tribunale di Venezia, dell'importo capitale suddetto.

4. Con l'**ULTIMO MOTIVO** di impugnazione, l'appellante sostiene che sul complessivo credito restitutorio competono gli interessi di mora nella misura indicata al 4 co. dell'art. 1284 c.c.

Il motivo non è fondato.

La norma suddetta trova applicazione per i soli crediti di natura contrattuale, e non anche per quelli sorti ex lege, quale il credito per la ripetizione di un indebito oggettivo.

Ciò si desume dall'espresso richiamo alla disciplina delle "transazioni commerciali", che per l'appunto concerne i crediti che hanno fonte nel contratto.

Solo con riferimento ai crediti contrattuali può infatti estendersi la ratio della disciplina speciale, volta a contrastare, con la mora automatica e l'elevato saggio d'interesse, i ritardi nei pagamenti, in considerazione del pregiudizio arrecato al sistema economico dalla prassi, invalsa tra le imprese, di ritardare l'adempimento per trattenere e beneficiare della liquidità.

5. Per le ragioni sopra esposte, in parziale accoglimento dell'appello di L. s.r.l., B.D.M.C.C. dev'essere condannata a restituire alla società attrice la somma complessiva di Euro 25.709,38, anziché la minore somma di Euro 18.713,84 indicata dal Tribunale.

L'importo dev'essere maggiorato degli interessi al saggio legale con le decorrenze già indicate dal Tribunale di Venezia, senza che sul punto vi sia stata impugnazione dell'una o dell'altra parte.

L'esito del giudizio non muta la regolamentazione delle spese processuali del primo grado, per due terzi riconosciute all'attrice sebbene le sue originarie domande siano state solo in modesta parte accolte (l'originaria pretesa, esposta nell'atto di citazione del 13 aprile 2017, consisteva in un credito restitutorio di Euro 210.555,73 per capitale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora ex D.Lgs. n. 231 del 2002), con esclusione della denunciata usura e delle nullità dei contratti di apertura dei rapporti di conto corrente per difetto di sottoscrizione del rappresentante della banca.

In assenza di un appello incidentale di B.D.M., tale regolamentazione delle spese non può essere rivista in peius per l'attrice.

Le spese processuali del presente grado di giudizio sono invece per due terzi compensate, poiché, a fronte della persistente richiesta di condanna della banca al pagamento della somma capitale di Euro 120.987,54 (meno l'importo già riconosciuto di Euro 18.713,84) (v. atto di citazione in appello), L. s.r.l. si vede riconoscere il solo maggiore importo di Euro 6.995,54, con rigetto di tutte le rimanenti doglianze. Il rimanente terzo dev'essere rifiuto all'appellante dall'appellata.

Le spese sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 147 del 2022 per le cause di valore indeterminabile (così dichiarato da L. s.r.l. in atto di citazione in appello) di bassa complessità ed escludendo un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. xxxx/2020 r.g.a. promossa con atto di citazione da di L. s.r.l. (appellante) nei confronti di B.D.M.C.C. (appellata), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

- 1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. xxxx/2020 del Tribunale di Venezia, condanna B.M.C. a restituire a L. s.r.l. la somma di Euro 25.709,38, anziché la minore somma di Euro 18.713,84 indicata nella riformata sentenza, oltre interessi al saggio legale dalla data dei singoli addebiti in conto al saldo;
- 2) rigetta nel resto l'appello;
- 3) condanna l'appellata a rifondere all'appellante un terzo delle spese processuali del grado che liquida per l'intero in Euro 6.946,00 per compensi e in Euro 804,00 per anticipazioni, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, compensando i rimanenti due terzi.

Così deciso in Venezia, il 19 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 1 febbraio 2023.